ROMA

Protocollo RC n. 14671/2021

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA CAPITOLINA

(SEDUTA DEL 28 MAGGIO 2021)

L'anno duemilaventuno, il giorno di venerdì ventotto del mese di maggio, alle ore 12,45 la Giunta Capitolina di Roma così composta:

1	RAGGI VIRGINIA	*Sindaca*	8	MAMMI VERONICA	*Assessora*
2	CALABRESE PIETRO	*Vice Sindaco*	9	MELEO LINDA	*Assessora*
3	COIA ANDREA	*Assessore*	10	MONTUORI LUCA	*Assessore*
4	DE SANTIS ANTONIO	*Assessore*	11	TASCIOTTI VERONICA	*Assessora*
5	FIORINI LAURA	*Assessora*	12	VIVARELLI VALENTINA	*Assessora*
6	FRUCI LORENZA	*Assessora*	13	ZIANTONI KATIA	*Assessora*
7	LEMMETTI GIANNI	*Assessore*			

si è riunita, in modalità telematica, ai sensi della deliberazione della Giunta Capitolina n. 357 del 30 dicembre 2020, nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, è presente il Vice Sindaco che assume la presidenza dell'Assemblea.

Risulta in presenza l'Assessora Mammì.

Intervengono in modalità telematica gli Assessori Coia, Fiorini, Lemmetti, Meleo e Montuori.

Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Pietro Paolo Mileti.
(O M I S S I S)

Deliberazione n. 123

Modifiche ed integrazioni alla Deliberazione di Giunta Capitolina n. 348 del 30/12/2020 "Norme Tecniche per l'installazione degli impianti e la collocazione dei mezzi pubblicitari in attuazione di quanto previsto dagli artt. 4 comma 3, 12 comma 3 e 19 comma 2 della deliberazione Assemblea Capitolina n. 50 del 30 luglio 2014 "Regolamento Comunale in materia di pubblicità e pubbliche affissioni" e ss.mm.ii" e ripubblicazione integrale del testo.

PREMESSO CHE

la Giunta Capitolina, con Deliberazione n. 348 del 30/12/2020, ha approvato le "Norme tecniche per l'installazione degli impianti e la collocazione dei mezzi pubblicitari in attuazione di quanto previsto dagli artt. 4 comma 3, 12 comma 3 e 19 comma 2 della Deliberazione Assemblea Capitolina n. 50 del 30 luglio 2014 "Regolamento comunale in materia di pubblicità e pubbliche affissioni" e ss.mm.ii.";

l'Assemblea Capitolina con Deliberazione n. 141/2020 ha approvato le modifiche/integrazioni alla Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 50 del 30 Luglio 2014, contenente il Regolamento in materia di Esposizione della Pubblicità e di Pubbliche Affissioni;

CONSIDERATO CHE

in sede di prima applicazione della disciplina dettata dalla deliberazione di Giunta Capitolina n. 348/2020 e contenuta nell'allegato A alla Deliberazione medesima, è emersa la necessità di implementare la disciplina tecnica relativo al mezzo pubblicitario del tipo pellicolazione dettando ulteriori e più complete prescrizioni tecniche;

RITENUTO CHE

occorre, pertanto, al fine di assicurare maggiore chiarezza al testo già deliberato, sostituire interamente l'art. 20 con la nuova formulazione del medesimo articolo come di seguito riportata:

ART. 20 - Segni Orizzontali Reclamistici

"Sono ammessi unicamente nelle aree previste dall'art. 51 comma 9 del D.P.R. n. 495 del 16.12.92 e nel rispetto di quanto previsto dalla Deliberazione Assemblea Capitolina n. 50/2014 e ss.mm.ii.

Le aree delimitate destinate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere, di cui all'art. 51 comma 9 del D.P.R. n. 495 del 16.12.92, sono da intendersi quelle circoscritte entro la seguente distanza dal luogo di svolgimento della manifestazione non itinerante:

- 500 metri se aventi rilevanza municipale;

- 1500 metri se aventi rilevanza cittadina.

Se trattasi di manifestazione itinerante, entro i 200 metri dal limite del percorso.

Con provvedimento dirigenziale del Dipartimento competente possono essere individuate in ciascun Municipio ulteriori aree a valere quale circuiti pubblicitari dedicati esclusivamente allo scopo.

Le manifestazioni di vario genere, di cui all'art. 51 comma 9 del D.P.R. n. 495 del 16.12.92, sono da intendersi gli eventi sportivi, culturali, sociali, di promozione commerciale, nonché quelli patrocinati.

La quantità massima di superficie occupabile dai segni reclamistici orizzontali è di complessivi:

- mq. 100, se trattasi di manifestazione a rilevanza municipale;

- mq. 500, se trattasi di manifestazione a rilevanza cittadina.

Non è ammessa la collocazione contemporanea di più di 1500 mq. di segni orizzontali reclamistici in ogni Municipio. È fatto riferimento alla cronologia della richiesta.

L'apposizione dei segni orizzontali reclamistici, in occasione di manifestazioni non itineranti, è ammessa per massimo sette giorni antecedenti la data di svolgimento della manifestazione e devono essere rimossi entro le 24 ore successive, garantendo il ripristino dello stato originario.

L'apposizione dei segni orizzontali reclamistici, in occasione di manifestazioni itineranti, è ammessa per massimo 24 ore antecedenti la data di svolgimento della manifestazione e devono essere rimossi entro le 24 ore successive, garantendo il ripristino dello stato originario.

In caso di area vincolata si procede all'acquisizione dei pareri degli Enti di tutela.

Inoltre, tale tipologia di pubblicità deve essere:

1. *certificata antisdrucciolo;*
2. *idonea a non ingenerare confusione con la segnaletica stradale orizzontale;*
3. *idonea a non danneggiare la pavimentazione sottostante;*
4. *mantenuta perfettamente pulita e ordinata a cura del soggetto autorizzato, pena l'immediata ed insindacabile rimozione a cura del medesimo;*
5. *realizzata con tecniche non invasive e che non alterano in modo permanente la superficie su cui viene collocata.*

In ogni caso i materiali impiegati dovranno sempre garantire il mantenimento delle caratteristiche di aderenza del manto stradale, al fine di evitare slittamenti ed incidenti."

appare opportuno, in occasione della modifica alla disciplina della pellicolazione sopra rappresentata, intervenire anche su altre prescrizioni, e, in particolare meglio precisare la possibilità di utilizzare i mezzi pubblicitari nell'ambito della procedura di sponsorizzazione nonché inserire ulteriori specifiche disposizioni di chiarimento e/o complemento alla disciplina già vigente, di seguito riportate:

Art. 2 - Definizioni e Tipologia

inserire il seguente comma 4:

"L'installazione dei mezzi pubblicitari di qualsiasi tipologia predetta, sia pittorici, illuminati, a led o tecnologicamente avanzati, può avvenire anche nell'ambito di un procedimento di sponsorizzazione, di cui alla Deliberazione Assemblea Capitolina n. 23/2019. Nel caso in cui sia un'impresa di pubblicità a promuovere la sponsorizzazione, è ammessa la conseguente vendita degli spazi pubblicitari a terzi da parte della sola impresa pubblicitaria promuovente. Tale disciplina si applica anche per i mezzi pubblicitari collocati su ponteggi o recinzioni di cantiere".

Art. 10 - Impianti a led e tecnologicamente avanzati

a) procedere all'abrogazione del disposto di cui all'art. 10 lett. D, comma 2;
b) dopo la lettera D aggiungere la seguente lettera E:

E) Durata delle trasformazioni

"*Per gli impianti pubblicitari già inseriti nella Banca Dati e trasformati in impianti LED/Tecnologicamente avanzati, considerato il costo dell'investimento nonché l'erogazione del servizio connesso alla messaggistica istituzionale, è garantita una durata di 10 anni dalla messa in opera, così come previsto dall'art. 10 della Deliberazione Assemblea Capitolina n. 141/2020. A seguito di presentazione di istanza semplificata di trasformazione può essere effettuata, su richiesta, una verifica preventiva di fattibilità".*

Art. 13 – Distanze

aggiungere un comma 10 come di seguito formulato:

"*Gli impianti già inseriti nella Banca Dati di formato cm. 100x140, cm. 140x200 e cm. 120x180 possono avere una distanza da terra non inferiore a mt 1,20. Quelli di formato cm. 300x200 possono essere installati ad una distanza da terra inferiore a mt. 2,20 solo se paralleli al traffico pedonale e veicolare e, al contempo, se installati a ridosso di fabbricati o in aree urbanizzate o di pregio, allo scopo di limitare l'impatto visivo ed armonizzarsi con i profili architettonici dei fabbricati retrostanti o del paesaggio retrostante".*

Art. 17 - Limitazioni e divieti

aggiungere un ultimo capoverso così formulato:

"le localizzazioni su suolo pubblico non occupate dagli impianti già inseriti nella Banca Dati sono assegnate con le procedure di cui agli articoli 7 e 8 della Deliberazione Assemblea Capitolina n. 141/2020.

Ritenuto altresì che

dopo l'art. 23 occorre aggiungere l'art. 24 così riportato:

Art. 24 Servizi accessori e/o integrati

"Gli impianti pubblicitari già inseriti nella Banca Dati ed installati su suolo pubblico possono offrire ai cittadini servizi accessori e/o integrati nella relativa struttura finalizzati al miglioramento della qualità urbana e della sicurezza anche mediante il rifacimento dei medesimi con design innovativo, allo scopo di concorrere al miglioramento del decoro di luoghi pubblici garantendo omogeneità all'area di intervento, ai sensi dell'art. 12 della Deliberazione Assemblea Capitolina n. 141/2020. A tali impianti è assicurata la durata prevista dall'art. 10 della Delibera 348/2020".

le integrazioni e/o le modifiche predette sono realizzate mediante l'inserimento delle medesime nell'articolato allegato A) parte integrante del presente atto;

valutato che

le modifiche apportate sono finalizzate a potenziare e a dare sempre maggiore concretezza al percorso di progressiva attuazione degli strumenti di pianificazione già adottati in ambito pubblicitario e che le stesse sono propedeutiche agli ulteriori atti gestionali

preso atto che:

in data 4 maggio 2021 il Dirigente del Dipartimento Sviluppo Economico Attività Produttive - Direzione Sportelli Unici - U.O. Affissioni e Pubblicità ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U.E.L. si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto".

Il Direttore F.to Tonino Egiddi

che in data 4 maggio 2021 il Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico Attività Produttive ha attestato ai sensi dell'art. 30, c.1, lettere i) e j) del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, come da dichiarazione in atti: "la coerenza

della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell'Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull'impiego delle risorse che esso comporta".

Il Direttore F.to Francesco Paciello

che in data 13 maggio 2021 il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta "ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U.E.L. si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto"

Il Ragioniere Generale F.to Anna Guiducci

che sulla proposta in esame è stata svolta da parte del Segretario Generale la funzione di assistenza giuridico-amministrativa, di cui all'art. 97, comma 2, del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo del 18/08/2000 n. 267.

Visti:

la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.

il Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

lo Statuto di Roma Capitale;

le Deliberazioni di Assemblea Capitolina n. 49/2014 e 50/2014 e ss.mm.ii.;

la Deliberazione di Giunta Capitolina n. 348/2020;

la Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 141/2020;

LA GIUNTA CAPITOLINA

Per le motivazioni espresse nelle premesse:

DELIBERA

di approvare le seguenti modifiche alla Deliberazione di Giunta Capitolina n. 348 del 30/12/2020:

Art. 2 - Definizioni e tipologia

Il testo dell'art. 2 viene integrato con l'aggiunta del comma 4 così formulato:

L'installazione dei mezzi pubblicitari di qualsiasi tipologia predetta, sia pittorici, illuminati, a led o tecnologicamente avanzati, può avvenire anche nell'ambito di un procedimento di sponsorizzazione, di cui alla Deliberazione Assemblea Capitolina n. 23/2019. Nel caso in cui sia un'impresa di pubblicità a promuovere la sponsorizzazione, è ammessa la conseguente vendita degli spazi pubblicitari a terzi da parte della sola impresa pubblicitaria promuovente. Tale disciplina si applica anche per i mezzi pubblicitari collocati su ponteggi o recinzioni di cantiere.

Art. 10 – Impianti a led e tecnologicamente avanzati:

a) Viene abrogata la disposizione di cui all'art. 10, lett. D, comma 2;

b) Al testo dell'art. 10, dopo la lett. D, viene inserita la lettera E così formulata:

E) Durata delle trasformazioni

Per gli impianti pubblicitari già inseriti nella Banca Dati e trasformati in impianti LED/Tecnologicamente avanzati, considerato il costo dell'investimento nonché l'erogazione del servizio connesso alla messaggistica istituzionale, è garantita una durata di 10 anni dalla messa in opera così come previsto dall'art. 10 della Deliberazione Assemblea Capitolina n. 141/2021. A seguito di presentazione di istanza semplificata di trasformazione, sarà effettuata su richiesta una verifica preventiva di fattibilità.

Art. 13 – Distanze

all'art. 13 viene aggiunto un comma 10 così redatto:

Gli impianti già inseriti nella banca dati di formato cm. 100x140, cm. 140x200 e cm. 120x180 possono avere una distanza da terra non inferiore a mt 1,20. Quelli di formato cm. 300x200 possono essere installati ad una distanza da terra inferiore a mt. 2,20 solo se paralleli al traffico pedonale e veicolare e se installati a ridosso di fabbricati o in aree urbanizzate o di pregio, allo scopo di limitare l'impatto visivo ed armonizzarsi con i profili architettonici dei fabbricati retrostanti o del paesaggio retrostante.

Art. 17 - Limitazioni e divieti

al testo dell'art. 17, aggiungere un ultimo capoverso così specificato:

Le localizzazioni su suolo pubblico non occupate dagli impianti già inseriti nella Banca Dati sono assegnate con le procedure di cui agli articoli 7 e 8 della Deliberazione Assemblea Capitolina n. 141/2020.

Art. 20 - Segni Orizzontali Reclamistici*:*

il contenuto dell'art. 20 viene interamente sostituito con la nuova formulazione di seguito riportata:

Sono ammessi unicamente nelle aree previste dall'art. 51 comma 9 del D.P.R. n. 495 del 16.12.92 e nel rispetto di quanto previsto dalla Deliberazione Assemblea Capitolina n. 50/2014 e ss.mm.ii..

Le aree delimitate destinate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere, di cui all'art. 51 comma 9 del D.P.R. n. 495 del 16.12.92, sono da intendersi quelle circoscritte entro la seguente distanza dal luogo di svolgimento della manifestazione non itinerante:

- 500 metri se aventi rilevanza municipale;

- 1500 metri se aventi rilevanza cittadina.

Se trattasi di manifestazione itinerante, entro i 200 metri dal limite del percorso.

Con provvedimento dirigenziale del Dipartimento competente possono essere individuate in ciascun Municipio ulteriori aree a valere quale circuiti pubblicitari dedicati esclusivamente allo scopo.

Le manifestazioni di vario genere, di cui all'art. 51 comma 9 del D.P.R. n. 495 del 16.12.92, sono da intendersi gli eventi sportivi, culturali, sociali, di promozione commerciale, nonché quelli patrocinati.

La quantità massima di superficie occupabile dai segni reclamistici orizzontali è di complessivi:

- mq. 100, se trattasi di manifestazione a rilevanza municipale;

- mq. 500, se trattasi di manifestazione a rilevanza cittadina.

Non è ammessa la collocazione contemporanea di più di 1500 mq. di segni orizzontali reclamistici in ogni Municipio. È fatto riferimento alla cronologia della richiesta.

L'apposizione dei segni orizzontali reclamistici, in occasione di manifestazioni non itineranti, è ammessa per massimo sette giorni antecedenti la data di svolgimento della manifestazione e devono essere rimossi entro le 24 ore successive, garantendo il ripristino dello stato originario.

L'apposizione dei segni orizzontali reclamistici, in occasione di manifestazioni itineranti, è ammessa per massimo 24 ore antecedenti la data di svolgimento della manifestazione e devono essere rimossi entro le 24 ore successive, garantendo il ripristino dello stato originario.

In caso di area vincolata si procede all'acquisizione dei pareri degli Enti di tutela.

Inoltre, tale tipologia di pubblicità deve essere:

1. certificata antisdrucciolo;

2. idonea a non ingenerare confusione con la segnaletica stradale orizzontale;

3. idonea a non danneggiare la pavimentazione sottostante;

4. mantenuta perfettamente pulita e ordinata a cura del soggetto autorizzato, pena l'immediata ed insindacabile rimozione a cura del medesimo;

5. realizzata con tecniche non invasive e che non alterano in modo permanente la superficie su cui viene collocata.

In ogni caso i materiali impiegati dovranno sempre garantire il mantenimento delle caratteristiche di aderenza del manto stradale, al fine di evitare slittamenti ed incidenti.

dopo l'art. 23 viene inserito il seguente art. 24:

Art. 24 Servizi accessori e/o integrati

"Gli impianti pubblicitari già inseriti nella Banca Dati ed installati su suolo pubblico possono offrire ai cittadini servizi accessori e/o integrati nella relativa struttura finalizzati al miglioramento della qualità urbana e della sicurezza anche mediante il rifacimento dei medesimi con design innovativo, allo scopo di concorrere al miglioramento del decoro di luoghi pubblici garantendo omogeneità all'area di intervento, ai sensi dell'art. 12 della Deliberazione Assemblea Capitolina n. 141/2020. A tali impianti è assicurata la durata prevista dall'art. 10 della Delibera 348/2020".

di approvare l'Allegato A, integrato delle modifiche sopra descritte;

di procedere pertanto alla ripubblicazione dell'Allegato alla Deliberazione di Giunta Capitolina n. 348/2020 "Norme tecniche per l'installazione degli impianti e la collocazione dei mezzi pubblicitari in attuazione di quanto previsto dagli artt. 4 comma 3, 12 comma 3 e 19 comma 2 della Deliberazione Assemblea Capitolina n. 50 del 30 luglio 2014 "Regolamento comunale in materia di pubblicità e pubbliche affissioni" e ss.mm.ii.", come integrato dal presente dispositivo, il cui testo è riportato nell'allegato A) parte integrante del presente provvedimento

NORME TECNICHE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Ambito di applicazione

Il presente documento stabilisce le norme tecniche per l'installazione degli impianti e la collocazione dei mezzi pubblicitari, in attuazione di quanto previsto dagli artt. 4 comma 3, 12 comma 3 e 19 comma 2 della Deliberazione Assemblea Capitolina n. 50 del 30 luglio 2014 "Regolamento comunale in materia di pubblicità e pubbliche affissioni" (Regolamento) e ss.mmii.

Le seguenti norme si applicano anche all'esposizione della pubblicità su impianti e mezzi privati, anche del tipo di pubblica utilità e speciali.

CAPO II - Classificazione dei mezzi pubblicitari

Art. 2 - Definizioni e tipologia

1. *PREINSEGNA*
Si definisce "preinsegna" la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da un'idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 Km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.

2. *CARTELLO*
Si definisce "cartello" un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

3. *STRISCIONE, LOCANDINA E STENDARDO*
Si definisce "striscione, locandina e stendardo" l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidezza, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere anche in materiale rigido.

4. *SEGNO ORIZZONTALE RECLAMISTICO*
Si definisce "segno orizzontale reclamistico" la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive o vernici lavabili, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

5. IMPIANTO PUBBLICITARIO DI SERVIZIO
Si definisce "impianto pubblicitario di servizio" qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapedonali, cestini, panchine, orologi, o simili) recante uno spazio pubblicitario che può essere anche luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

6. IMPIANTI DI PUBBLICITA' O PROPAGANDA
Si definisce "impianto di pubblicità o propaganda" qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

7. MURALES
Si definisce "murales" il dipinto a mano, non luminoso né retro illuminato, realizzato direttamente su pareti esterne anche non cieche, tendenzialmente di grandi dimensioni, che occupa tutta o parte della parete.

Nei successivi articoli le preinsegne, gli striscioni, le locandine, gli stendardi, i segni orizzontali reclamistici, gli impianti pubblicitari di servizio e gli impianti di pubblicità o propaganda sono indicati per brevità, con il termine «altri mezzi pubblicitari.

Le tipologie ed i formati ammessi sono quelli indicati nelle Deliberazioni dell'Assemblea Capitolina n. 49/2014 e 50/2014 e ss.mm.ii.

L'installazione dei mezzi pubblicitari di qualsiasi tipologia predetta, sia pittorici, illuminati, a led o tecnologicamente avanzati, può avvenire anche nell'ambito di un procedimento di sponsorizzazione, di cui alla Deliberazione Assemblea Capitolina n. 23/2019. Nel caso in cui sia un'impresa di pubblicità a promuovere la sponsorizzazione, è ammessa la conseguente vendita degli spazi pubblicitari a terzi da parte della sola impresa pubblicitaria promuovente. Tale disciplina si applica anche per i mezzi pubblicitari collocati su ponteggi o recinzioni di cantiere.

Art. 3 - Classificazione per durata dell'esposizione del messaggio

3.1 - Mezzi di pubblicità temporanea

Sono i mezzi relativi all'esposizione di pubblicità finalizzata a promuovere speciali eventi (manifestazioni, spettacoli, lancio di iniziative commerciali) di durata limitata (tre mesi al massimo), nonché i mezzi installati su ponteggi finalizzati al restauro dell'immobile.

L'esposizione dei messaggi su questi mezzi costituiti da manufatti che possono essere anche solidamente ancorati al suolo in maniera permanente o ad altre strutture in elevazione, è ammessa solo ed unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione o evento a cui si riferiscono, oltre che durante i sette giorni precedenti e le 24 (ventiquattro) ore successive alla stessa.

3.2 - Mezzi di pubblicità permanente

Sono i mezzi pubblicitari costituiti da manufatti saldamente ancorati a terra o ad altre strutture in elevazione, destinati a costituire un supporto duraturo per l'esposizione di messaggi pubblicitari con durata in opera superiore ai tre mesi, con eccezione di quelli collocati in occasione di lavori su ponteggi o recinzioni di cantiere.

Art. 4 - Classificazione per finalità del messaggio

In base alla finalità dei messaggi, gli impianti sono destinati a supportare comunicazioni di natura:

a) **Istituzionale** - sono i mezzi preposti alla comunicazione, informazione e diffusione di messaggi o iniziative di pubblico interesse, privi di rilevanza economica; tali messaggi sono normalmente effettuati da Enti pubblici o di diritto pubblico o da altri soggetti comunque non perseguenti fini di lucro.

b) **Commerciale** - sono tutti i mezzi pubblicitari adibiti all'esposizione di messaggi pubblicitari diffusi nell'esercizio di attività economiche, che sono finalizzati alla promozione della stesse, di un prodotto o un servizio, e che perseguono finalità di lucro.

CAPO III - Criteri generali per l'installazione di nuovi impianti

Art. 5 – caratteristiche estetiche e costruttive

Tutti gli impianti pubblicitari da installare in modo permanente devono avere le caratteristiche specificate dagli art. 49 del D.P.R. n. 495/92 e art. 23 del D.Lgs. n. 285/92 e soddisfare i principi di sicurezza, decoro, funzionalità, rispetto della normativa, che tenga conto delle caratteristiche costruttive ed estetiche di cui agli articoli successivi.

Il bando di gara per l'assegnazione delle nuove concessioni degli spazi pubblici ove installare gli impianti pubblicitari può fissare caratteristiche estetiche e costruttive ulteriori e/o specifiche rispetto a quelle di cui agli articoli successivi, quale elemento di valutazione tecnica dell'offerta.

Art. 6 - Forma e colore

I cartelli, gli impianti pubblicitari di servizio e gli altri mezzi pubblicitari devono avere sagoma regolare, forma, uso e abbinamento dei colori negli spazi pubblicitari, del blu/ bianco e rosso/bianco in particolare, che non devono creare confusione con la segnaletica stradale limitandone la percettibilità.

La struttura deve essere di colore grigio RAL 7016 o verde PANTONE 3305 , oppure grigio RAL 7016 con la cornice verde PANTONE 3305. Non sono ammesse altre combinazioni di colori.

In ogni caso, i pannelli pubblicitari non possono essere a forma di cerchio o triangolo.

Art. 7 - Materiali

Le parti di impianto destinate ad accogliere le affissioni devono essere costituite di una plancia in materiale durevole dotata di cornice metallica o cornici ed innesti perimetrali per l'installazione di teli o pannelli preallestiti.

I materiali utilizzabili per le strutture di appoggio devono essere non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici.

I manufatti destinati alla pubblicità temporanea devono essere realizzati in materiale resistente agli agenti atmosferici oltre che saldamente ancorati alle strutture escludendo lacci o corde informali.

Gli impianti devono rispondere, nella struttura e nel loro insieme, alla capacità di resistenza ai sovraccarichi, agli urti ed in generale ai fenomeni dinamici in tutte le prevedibili condizioni di esercizio, senza deformazioni incompatibili.

I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari, devono essere realizzati in materiale avente le caratteristiche di consistenza, durevolezza, sicurezza e resistenza agli agenti atmosferici.
I materiali degli elementi che lo compongono devono conservare le proprie caratteristiche chimico-fisiche sotto l'azione delle sollecitazioni termiche degli agenti fisici normalmente operanti e prevedibili nell'ambiente in cui si trovano, conservando inalterate le proprie caratteristiche.
Tale requisito deve essere soddisfatto sotto l'azione degli agenti chimici e biologici presenti normalmente nell'ambiente (aria, acqua, ecc.), nonché sotto l'azione degli usuali prodotti per la pulizia delle superfici.

Tutti gli elementi che compongono l'impianto non devono presentare porosità o cavità superficiali che non siano facilmente pulibili ed ispezionabili, e devono evitare il ristagno di acqua e l'accumulo di sporco.

L'insieme degli elementi che compongono un manufatto deve avere caratteristiche atte a dissuadere, impedire e resistere agli atti di vandalismo, come pure consentire che vi si possa facilmente porre rimedio.

Tutti i manufatti devono possedere l'attitudine a non sporcarsi facilmente sotto l'azione di sostanze imbrattanti di uso corrente e permettere una facile operazione di pulizia senza

deterioramenti permanenti; devono inoltre possedere l'attitudine a consentire, in modo agevole, il ripristino dell'integrità, della funzionalità e dell'efficienza costituenti l'impianto pubblicitario stesso mediante interventi di manutenzione sia ordinaria che straordinaria al fine di garantire la conservazione delle condizioni del manufatto al momento della sua installazione.

Sono vietati gli impianti in vetroresina e sono favoriti gli impianti che non espongono manifesti di carta.

Art. 8 – Struttura

Tutte le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento; devono essere di materiale indeformabile, saldamente realizzate ed ancorate al terreno sia nel loro complesso sia nei singoli elementi.

Qualora le suddette strutture costituiscano manufatti la cui realizzazione e posa in opera sia regolamentata da specifiche norme (opere in ferro, in c.a. etc.), l'osservanza di dette norme e l'adempimento degli obblighi da queste previsti deve essere documentato nella richiesta di rilascio dell'autorizzazione.

La struttura e gli elementi che la costituiscono devono rispondere alle caratteristiche di resistenza al fuoco nel rispetto delle prescrizioni tecniche vigenti in materia.

La struttura deve essere limitata al palo e/o ai pali di sostegno ed al pannello su cui avviene l'esposizione pubblicitaria. Non sono ammesse piattaforme fisse, saldamente unite alla struttura o in aderenza, destinate ad agevolare l'affissione della pubblicità.

Art. 9 – Illuminazione

Gli impianti elettrici utilizzati devono essere concepiti e realizzati in modo tale da garantire il massimo grado di sicurezza per il rischio elettrico e per quello delle scariche accidentali, nonché rispondere alle norme CE in materia ed essere conformi alle disposizioni espresse della L. n. 46/1990, del DPR n. 447/1991 e successive modifiche ed integrazioni, per la realizzazione degli impianti e l'impiego dei materiali secondo regola d'arte.
Le apparecchiature elettriche che compongono l'impianto d'illuminazione devono essere il più possibile occultate alla vista.

Gli impianti pubblicitari dovranno rispettare le vigenti norme regionali finalizzate a ridurre fenomeni di inquinamento luminoso, ovvero ogni forma di irradiazione di luce artificiale al di fuori delle aree a cui essa è funzionalmente dedicata in particolare se rivolta verso il cielo, ed in generale fenomeni di disturbo ottico.

Gli impianti pubblicitari illuminati, in particolare le insegne luminose prive di illuminazione propria, dovranno essere dotati di sorgenti luminose che proiettano la luce dall'alto verso il basso.

Non è permesso proiettare immagini verso la volta celeste.

Non è consentito l'uso di globi luminosi, fasci luminosi roteanti o fissi rivolti verso la volta celeste.

Nel caso di illuminazione di ponteggi recanti pubblicità devono essere privilegiati sistemi di illuminazione ad emissione controllata e comunque sempre dall'alto verso il basso.

Non sono consentiti impianti pubblicitari, comprese le insegne, a luminosità intermittente.

Gli impianti pubblicitari luminosi o illuminati non dovranno causare effetti di abbagliamento.

I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari luminosi, per luce propria o per luce indiretta, posti dentro e fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade dove è consentita l'installazione, non possono avere luce né intermittente, né d'intensità luminosa che provochi abbagliamento.

Art. 10 – Impianti a led e tecnologicamente avanzati

A) IMPIANTI DI TRASMISSIONE E/O RIPRODUZIONE DI IMMAGINI

Monitor, schermi, video-wall ed altri impianti innovativi e tecnologicamente avanzati, ancor più se digitali, la cui trasmissione e/o riproduzione di immagini a messaggio variabile, è governata "da remoto" mediante strumentazioni informatiche possono essere autorizzati a condizione che:

- garantiscano all'Amministrazione modalità di controllo delle trasmissioni e/o riproduzioni delle immagini variabili effettuate;
- venga acquisito parere della Polizia Locale al fine di valutare, ai sensi dell'art. 23 del Codice della Strada, che non interferiscano con la sicurezza e la circolazione stradale;
- non vi sia collegamento a canali televisivi nazionali o internazionali, pubblici o privati per la trasmissione in diretta o differita dei programmi stessi;
- sia redatto idoneo progetto illuminotecnico da professionista iscritto in apposito Albo che attesti, tra l'altro, il rispetto delle vigenti disposizioni regionali in tema di inquinamento luminoso anche con riguardo alla presenza di sistemi automatici di regolazione della luminosità ed al rispetto dell'orario di riduzione;
- sia redatto idoneo progetto tecnico relativo al montaggio delle strutture da professionista iscritto in apposito Albo, interessando il Genio Civile se necessario;
- garantisca il tempo di ammortamento previsto dall'art. 10 della Deliberazione Assemblea Capitolina n. 50/2014 e ss.mm.ii.

È ammessa la trasmissione di immagini in movimento in modalità "slow motion". Invece, la modalità "full motion" è ammessa esclusivamente:

- nelle aree pedonali o semipedonali;
- lungo le direttrici di viabilità a bassa velocità (meno di 50 km/h);
- nei sensi unici;
- nelle direttrici delle corsie preferenziali.

B) IMPIANTI FISSI E TRASFORMAZIONE DI IMPIANTI PUBBLICITARI

E' consentita la trasformazione degli impianti inseriti nella Nuova Banca Dati in led solo per gli impianti bifacciali (con il retro dell'impianto che può rimanere pittorico) e per gli impianti monofacciali a condizione che siano posti in aderenza a pareti, recinzioni o che il retro non sia visibile al transito perdonale o veicolare, salvo apposita tamponatura decorata o accorpamento con altro impianto pittorico.

Al fine di evitare sequenze di impianti a LED la distanza tra un impianto e l'altro di questa tipologia deve essere almeno di 100 metri, calcolati per singola direttrice di marcia e medesima pertinenza.

C) IMPIANTI COLLOCATI SU STRUTTURE APPOSITAMENTE ALLESTITE IN OCCASIONE DELL'INSTALLAZIONE DI PONTEGGI E/O RECINZIONI DI CANTIERE.

Nel caso di lavori edili per la ristrutturazione degli edifici (manutenzione ordinaria o straordinaria) su immobili di nuova o vecchia costruzione, o su parti di essi, in occasione dei quali è necessario coprire parzialmente o integralmente la facciata con ponteggi o realizzare una recinzione di cantiere, è consentita la realizzazione di idonee strutture volte a sostenere un impianto pubblicitario del dimensionamento massimo previsto dal combinato disposto delle Deliberazioni Consiglio Comunale n. 260/97, Assemblea Capitolina n. 49/14 e Assemblea Capitolina n. 50/14 e ss.mm.ii.
L'autorizzazione verrà rilasciata con le modalità ed i criteri di cui alla deliberazione Giunta capitolina n. 37/03.
L'eventuale compresenza fra impianti pittorici ed a Led sarà oggetto di valutazione da parte degli Enti di tutela in sede di rilascio del parere di competenza.

D) IMPIANTI INNOVATIVI E TECNOLOGICAMENTE AVANZATI

Per promuovere progetti in grado di produrre benefici sia per il territorio che per la collettività sono autorizzabili impianti pubblicitari innovativi che devono rispettare, in via primaria, i canoni di innovazione tecnologica avanzata di cui alla lettera A).

E) DURATA DELLE TRASFORMAZIONI

Per gli impianti pubblicitari già inseriti nella Banca Dati e trasformati in impianti LED/Tecnologicamente avanzati, considerato il costo dell'investimento nonché l'erogazione del servizio connesso alla messaggistica istituzionale, è garantita una durata di 10 anni dalla messa in opera così come previsto dall'art. 10 della Deliberazione Assemblea Capitolina n. 141/2021. A seguito di presentazione di istanza semplificata di trasformazione, sarà effettuata su richiesta una verifica preventiva di fattibilità.

Art. 11 – Posizionamento

Gli impianti pubblicitari devono essere collocati in modo ordinato e devono rispettare le caratteristiche ambientali del paesaggio in cui si inseriscono nonché quelle monumentali ed architettoniche degli edifici e dei monumenti del contesto in cui si pongono, armonizzandosi nella forma, nelle dimensioni, nei materiali e nella luminosità.

Gli impianti pubblicitari devono inoltre essere localizzati in modo che siano tutelati il paesaggio e specificamente le scene stradali, le viste panoramiche, i profili urbani più qualificanti dell'immagine della città, evitando eccessi di vistosità e invadenza degli apparati pubblicitari stessi. Devono, altresì, rispettare il cono visivo dei monumenti e degli edifici d'interesse storico artistico.

In tutto il territorio comunale l'installazione degli impianti pubblicitari è consentita esclusivamente nel rispetto delle norme del Piano Regolatore degli impianti pubblicitari e, per i nuovi impianti, dei relativi Piani di localizzazione, i quali ultimi individuano le posizioni definitive in cui installare su suolo pubblico gli impianti pubblicitari assegnati con procedura di gara.

Il posizionamento dei mezzi pubblicitari in genere deve avvenire in modo tale da non pregiudicare la sicurezza della circolazione veicolare e deve essere garantita, rispetto al senso di marcia, la perfetta visibilità dei semafori e della segnaletica stradale con particolare riferimento a quella di pericolo, agli incroci ed agli attraversamenti pedonali.

Il posizionamento non deve in alcun caso costituire ostacolo al libero passaggio e deve essere conforme alle norme sull'abbattimento delle barriere architettoniche negli spazi pubblici - D.P.R. n. 503 del 24/07/1996.

In sede di materiale posizionamento degli impianti pubblicitari, limitatamente agli impianti posizionati all'interno del centro abitato dove è imposto il limite di velocità non superiore a 50 km/h, ci si avvale della facoltà di deroga alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento degli impianti stessi, prevista dall'art. 23 c. 6 del D. Lgs. n. 285/92 e dall'art. 51 c. 2 e c. 4 del D.P.R. n. 495/92. E', quindi, consentita la permanenza degli impianti pubblicitari sul territorio, così come indicato nella Deliberazione di Giunta capitolina n. 243/2017, a condizione che risultino collocati nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale e pedonale e nel rispetto dello spazio di avvistamento, di cui all'art. 79 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada. Fanno eccezione gli impianti istallati sulle transenne parapedonali che, per la loro funzione di sicurezza per il pedone, sono ubicati nei pressi degli incroci.

Le transenne parapedonali, in conseguenza della loro funzione di sicurezza per i pedoni, devono essere posizionati solo in prossimità degli incroci.

Gli impianti monofacciali sono posizionati in modo che la faccia non destinata all'esposizione pubblicitaria non sia visibile dalla pubblica via, salvo non siano della tipologia prevista dalla Deliberazione Giunta Capitolina n. 25/2010 o che il retro sia strutturalmente efficiente e decoroso in egual misura della facciata anteriore.

Gli impianti pubblicitari, se collocati sul marciapiede, devono assicurare uno spazio libero di almeno metri 1,5 per il passaggio delle persone con ridotte capacità motorie.

Il posizionamento dei cartelli pubblicitari deve comunque avvenire in modo da non occultare targhe toponomastiche e quant'altro destinato alla pubblica visibilità.

Non è ammesso il posizionamento di due impianti affiancati l'uno all'altro in verticale.

Art. 12 – Ricollocazione

La ricollocazione di un impianto pubblicitario in altra ubicazione rispetto a quella originaria è consentita in via temporanea o definitiva alle seguenti condizioni:

- in via temporanea e fino a cessate esigenze, in conseguenza di lavori stradali temporanei, modifiche temporanee della circolazione o per altre esigenze momentanee di interesse pubblico, entro i 50 mt. dalla posizione originaria, se possibile, oppure nel medesimo Municipio o in quello confinante;
- in via definitiva, in conseguenza di lavori stradali definitivi, modifiche definitive della circolazione, mancata visibilità della pubblicità a causa della vegetazione, palesi motivi ostativi permanenti o per altre esigenze di interesse pubblico a carattere permanente, entro i 50 mt. dalla posizione originaria, se possibile, oppure in via graduale nel medesimo Municipio, nel Municipio confinante, nella medesima zonizzazione, come disciplinata dalla Deliberazione Assemblea Capitolina n. 49/2014.

È sempre ammessa, indipendentemente da quanto sopra, la ricollocazione che comporta una delocalizzazione dal centro alla periferia.

La ricollocazione in via definitiva si applica anche nel caso in cui l'impianto venga a ricadere, per fatto sopravvenuto in area vincolata. In tal caso la ricollocazione avviene, di norma, sul lato della carreggiata opposto al confine con l'area vincolata.

Nel computo dei 50 mt. non si ricomprendono I tratti di aree vincolate (zone interdette e fasce di rispetto) e quelli occupati da cantieri stradali.

I bandi di gara possono dettare ulteriori prescrizioni specifiche in tema di ricollocazione.

La ricollocazione avviene mediante comunicazione certificata assoggettata a successivo controllo.

Art. 13 – Distanze

Fuori dai centri abitati debbono essere rispettate le distanze minime fissate dall'art. 51, comma 2 del D.P.R. 495/1992

Entro il centro abitato debbono essere rispettate le distanze minime fissate dall'art. 51, comma 4 del D.P.R. 495/1992

Sulla base dei contenuti dell'art. 23 comma 6 del Nuovo Codice della Strada D.L. 285/1992, all'interno dei centri abitati e limitatamente per le strade di tipo D, E ed F, i comuni hanno la facoltà di concedere deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli degli impianti pubblicitari di servizio e degli altri mezzi pubblicitari, così come definite nel Regolamento di Attuazione art. 51 D.P.R. 495/1992, sempre nel rispetto delle esigenze di

sicurezza della circolazione stradale. Il posizionamento degli impianti pubblicitari inseriti nella Nuova Banca Dati deve assicurare esclusivamente il rispetto del cono di visibilità delle segnaletica evrticale, per i soli impianti collocati sulla medesima linea e non per quelli disassati rispetto alla stessa.

Sugli spartitraffico superiori ai 4 metri è possibile collocare impianti pubblicitari purchè mantengano una distanza di 1,80 metri dal margine della carreggiata, inteso come linea bianca di confine stradale. In tutti gli altri casi devono mantenere 0,30 metri dal ciglio del marciapiede e 0,50 metri dal margine in assenza dello stesso.

Non rientrano nella fattispecie delle isole di canalizzazione e/o spartitraffico le isole attraversate da strisce pedonali o affiancate da parcheggi consentiti.

Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia.

Il posizionamento degli impianti di pubbliche affissioni viene definito anche in deroga alle distanze minime predette.

Inoltre la prescrizione di "distanza da altri impianti" non viene applicata rispetto agli impianti per pubblica affissione.

Gli impianti pubblicitari, ad esclusione di quelli per pubbliche affissioni, sono installati con una distanza da terra di metri fra 2,20 e 2,50. Non sono ammesse altezze superiori, ad eccezione di quelli collocati su o in aderenza a pareti, muraglioni, ponti e sottoponti ferroviari, scarpate e recinzioni.

Gli impianti già inseriti nella banca dati di formato cm. 100x140, cm. 140x200 e cm. 120x180 possono avere una distanza da terra non inferiore a mt 1,20. Quelli di formato cm. 300x200 possono essere installati ad una distanza da terra inferiore a mt. 2,20 solo se paralleli al traffico pedonale e veicolare e se installati a ridosso di fabbricati o in aree urbanizzate o di pregio, allo scopo di limitare l'impatto visivo ed armonizzarsi con i profili architettonici dei fabbricati retrostanti o del paesaggio retrostante.

Art. 14 – Allineamenti

In aderenza a quanto previsto dall'art. 51 comma 2 del D.P.R. 495/1992 che consente deroghe alle distanze minime previste di installazione di cartelli, insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari, qualora già esistano a distanze inferiori costruzioni fisse, muri e filari di alberi di altezza non inferiore ai 3 m., è ammesso il posizionamento in allineamento con gli stessi sempre garantendo la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.

Gli impianti di sostegno alla pubblica illuminazione, le linee aeree e le barriere stradali di sicurezza sono da considerarsi al fine delle presenti norme costruzioni fisse e pertanto riferimenti di allineamento.

Art. 15 – Trasformazioni

Le trasformazioni di impianti pubblicitari a luminosi, led o tecnologicamente avanzati sono effettuate mediante comunicazione certificata assoggettata a successivo controllo.

La trasformazione predetta è consentita anche per impianti su ponteggi o recinzioni di cantiere.

E' consentita la trasformazione di impianti privati in impianti S.P.Q.R., solo in caso di accorpamento di un impianto privato con un impianto di proprietà capitolina.

I bandi di gara possono dettare ulteriori prescrizioni specifiche in tema di trasformazioni.

Art. 16 – Accorpamenti

L'accorpamento di superficie espositiva di due o più impianti pubblicitari è consentita se trattasi di impianti già autorizzati.

E' anche possibile utilizzare ai fini dell'accorpamento la superficie di impianti pubblicitari la cui istanza è ancora in corso di istruttoria alla data di approvazione della presente disciplina.

L'accorpamento non può dar luogo ad un aumento del numero degli impianti originariamente autorizzati.

Il posizionamento degli impianti derivanti dall'accorpamento coincide, di norma, con quello degli impianti originari. In tal caso, l'accorpamento avviene mediante comunicazione certificata assoggettata a successivo controllo.

In caso di impossibilità ad utilizzare le posizioni originarie, si applica la disciplina della ricollocazione solo se sussistono motivazioni di interesse pubblico.

I bandi di gara possono dettare ulteriori prescrizioni specifiche in tema di accorpamenti.

CAPO IV - Altre prescrizioni

Art. 17 - Limitazioni e divieti

Nella collocazione di nuovi impianti pubblicitari in aree sottoposte a vincolo trova applicazione la disciplina del "Codice dei Beni culturali e del paesaggio" di cui al D. Lgs. 42/2004 e s.m.i., relativa sia ai "beni culturali" che ai "beni paesaggistici" (nulla osta ai sensi dell'art. 49 o dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs. 42/2004). L'acquisizione dei pareri è effettuata dall'Amministrazione Capitolina con conseguente proroga dei tempi del procedimento.

Il paesaggio delle Reti Infrastrutture e Servizi può essere oggetto di specifico piano ai fini di quanto sopra.

Nell'ambito dei coni visuali individuati dal PTPR (Piano Territoriale Paesistico Regionale), è vietata l'interposizione di impianti pubblicitari tra il punto di vista e/o i percorsi panoramici ed il quadro paesaggistico tutelato che ne alterino negativamente la percezione.

Non è consentito utilizzare impianti di segnaletica stradale, delle reti tecnologiche, o alberi come supporti pubblicitari. Gli impianti di illuminazione possono costituire supporto per stendardi destinati esclusivamente alla comunicazione di messaggi a contenuto culturale, con esclusione di eventi con finalità prevalentemente commerciale. Il circuito degli stendardi predetti deve essere specificatamente approvato dagli Enti di tutela.

Il messaggio pubblicitario di qualsiasi natura, istituzionale, culturale, sociale e commerciale, non deve ledere il comune buon gusto, deve garantire il rispetto della dignità umana e dell'integrità della persona, non deve comportare discriminazioni dirette o indirette , né contenere alcun incitamento all'odio basato su sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

Non è consentita l'installazione di impianti pubblicitari su supporti impropri, incongrui o comunque non specificamente destinati ad ospitarli.

Non è consentita l'apposizione di qualunque manifesto, foglio locandina ecc. al di fuori dei supporti appositamente previsti per tale uso.

E' fatto divieto di installare cartelli e altri mezzi pubblicitari nelle eventuali aree che il P.U.C.G. (Piano Urbanistico Comunale Generale) destina ad infrastrutture viabilistiche o al loro allargamento e nelle aree destinate a "Servizi di interesse collettivo", fatta salva specifica autorizzazione, a seguito di deposito di atto di impegno, registrato e trascritto a cura e spese del richiedente, a rimuovere l'impianto pubblicitario a semplice richiesta dell'Amministrazione, senza che sia dovuto alcun indennizzo a titolo risarcitorio.

Nell'installazione degli impianti pubblicitari si debbono rispettare gli alberi esistenti (considerati nel loro ingombro in età adulta) e le relative radici, è vietato l'abbattimento di alberi per dar luogo all'installazione di impianti pubblicitari.

Non è ammesso il posizionamento degli impianti pubblicitari, ad eccezione dei parapedonali, sulle "isole salvagente" intese come parte della strada, rialzata o opportunamente delimitata o protetta, destinata al riparo o alla sosta dei pedoni, in corrispondenza di attraversamenti pedonali o fermate del trasporto pubblico.

Le localizzazioni su suolo pubblico non occupate dagli impianti già inseriti nella Banca Dati sono assegnate con le procedure di cui agli articoli 7 e 8 della Deliberazione Assemblea Capitolina n. 141/2020.

Art. 18 - Modalità di istallazione di mezzi posti lungo le aree ferroviarie o in area privata

I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti lungo le sedi ferroviarie, quando visibili dalla strada,

sono soggetti alle disposizioni dell'art. 23 del D.L.vo 285/1992, comma 5, delle Deliberazioni Assemblea Capitolina n. 49/2014 e 50/2014 e ss.mm.ii. nonché alle presenti norme. La loro collocazione viene autorizzata dalle Ferrovie dello Stato, previo nulla osta dell'Ente proprietario della strada.

L'autorizzazione per l'installazione di impianti pubblicitari su suolo privato necessita di autorizzazione preventiva del proprietario del suolo o del bene immobile su cui sarà collocato il mezzo.

L'autorizzazione viene rilasciata fatti salvi i diritti di terzi, l'amministrazione comunale sarà considerata estranea ai rapporti tra le parti e nessuna responsabilità potrà essere posta a carico della medesima a seguito dell'installazione del mezzo pubblicitario.

Art. 19 – Equiparazione agli impianti su pareti cieche

Ai fini della presente disciplina, si definisce parete cieca la facciata di un edificio interamente priva di aperture.

È assimilata alla facciata cieca anche la porzione di facciata di edificio di forma geometrica, delimitata lateralmente dagli allineamenti più sporgenti delle aperture presenti nelle porzioni di facciata adiacenti, che risulta interamente priva di aperture.

Gli impianti collocati su o in aderenza a muraglioni, ponti e sottoponti ferroviari, scarpate, recinzioni in muratura e metalliche sono equiparati a quelli su pareti cieche.

Art. 20 - Segni Orizzontali Reclamistici

Sono ammessi unicamente nelle aree previste dall'art. 51 comma 9 del D.P.R. n. 495 del 16.12.92 e nel rispetto di quanto previsto dalla Deliberazione Assemblea Capitolina n. 50/2014 e ss.mm.ii..

Le aree delimitate destinate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere, di cui all'art. 51 comma 9 del D.P.R. n. 495 del 16.12.92, sono da intendersi quelle circoscritte entro la seguente distanza dal luogo di svolgimento della manifestazione non itinerante:
- 500 metri se aventi rilevanza municipale;
- 1500 metri se aventi rilevanza cittadina.

Se trattasi di manifestazione itinerante, entro i 200 metri dal limite del percorso.
Con provvedimento dirigenziale del Dipartimento competente possono essere individuate in ciascun Municipio ulteriori aree a valere quale circuiti pubblicitari dedicati esclusivamente allo scopo.
Le manifestazioni di vario genere, di cui all'art. 51 comma 9 del D.P.R. n. 495 del 16.12.92, sono da intendersi gli eventi sportivi, culturali, sociali, di promozione commerciale, nonché quelli patrocinati.
La quantità massima di superficie occupabile dai segni reclamistici orizzontali è di complessivi:
- mq. 100, se trattasi di manifestazione a rilevanza municipale;
- mq. 500, se trattasi di manifestazione a rilevanza cittadina.

Non è ammessa la collocazione contemporanea di più di 1500 mq. di segni orizzontali reclamistici

in ogni Municipio. È fatto riferimento alla cronologia della richiesta.
L'apposizione dei segni orizzontali reclamistici, in occasione di manifestazioni non itineranti, è ammessa per massimo sette giorni antecedenti la data di svolgimento della manifestazione e devono essere rimossi entro le 24 ore successive, garantendo il ripristino dello stato originario.
L'apposizione dei segni orizzontali reclamistici, in occasione di manifestazioni itineranti, è ammessa per massimo 24 ore antecedenti la data di svolgimento della manifestazione e devono essere rimossi entro le 24 ore successive, garantendo il ripristino dello stato originario.
In caso di area vincolata si procede all'acquisizione dei pareri degli Enti di tutela.
Inoltre, tale tipologia di pubblicità deve essere:

1. certificata antisdrucciolo;
2. idonea a non ingenerare confusione con la segnaletica stradale orizzontale;
3. idonea a non danneggiare la pavimentazione sottostante;
4. mantenuta perfettamente pulita e ordinata a cura del soggetto autorizzato, pena l'immediata ed insindacabile rimozione a cura del medesimo;
5. realizzata con tecniche non invasive e che non alterano in modo permanente la superficie su cui viene collocata.

In ogni caso i materiali impiegati dovranno sempre garantire il mantenimento delle caratteristiche di aderenza del manto stradale, al fine di evitare slittamenti ed incidenti.

CAPO V – Norme transitorie e finali

Art. 21 – Entrata in vigore

Il presente documento entra in vigore dalla data della sua adozione.

Art. 22 – Disposizioni transitorie

Gli impianti già autorizzati ed inseriti nella Nuova Banca Dati si adeguano alle presenti disposizioni entro dodici mesi dall'entrata in vigore.
Gli impianti inseriti nella Nuova Banca Dati richiedono ogni anno l'attestazione di regolarità contabile che viene rilasciata entro il 1° marzo di ogni anno, ai sensi e per gli effetti dell'art. 64 comma 1 della Legge n. 446/97.

Art. 23 – Piani di Localizzazione

Con l'approvazione dei Piani di Localizzazione di cui alla Deliberazione Giunta Capitolina n. 243 del 13.11.2017 si intende superata ogni localizzazione riferita a precedenti perimetrazioni di cui all'art. 20 comma 1 lett. F) della Deliberazione Assemblea Capitolina n. 50/2014 e ss.mm.ii. e all'art. 35 punto 5 della Deliberazione Assemblea Capitolina n. 49/2014.

Gli impianti inseriti nella Nuova Banca Dati sono classificati, con decorrenza immediata, in base alla zonizzazione di cui agli artt. 13 e seguenti della Deliberazione Assemblea capitolina n. 49/2014.

Art. 24 Servizi accessori e/o integrati

Gli impianti pubblicitari già inseriti nella Banca Dati ed installati su suolo pubblico possono offrire

ai cittadini servizi accessori e/o integrati nella relativa struttura finalizzati al miglioramento della qualità urbana e della sicurezza anche mediante il rifacimento dei medesimi con design innovativo, allo scopo di concorrere al miglioramento del decoro di luoghi pubblici garantendo omogeneità all'area di intervento, ai sensi dell'art. 12 della Deliberazione Assemblea Capitolina n. 141/2020. A tali impianti è assicurata la durata prevista dall'art. 10 della Delibera 348/2020".

L'On. PRESIDENTE pone ai voti per appello nominale, effettuato dal Segretario Generale, la suestesa proposta di deliberazione che risulta approvata all'unanimità.

Infine la Giunta, in considerazione dell'urgenza di provvedere, a seguito di successiva votazione per appello nominale, effettuato dal Segretario Generale, dichiara all'unanimità immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge.
(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE
V. Raggi – P. Calabrese

IL SEGRETARIO GENERALE
P.P. Mileti

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all'Albo Pretorio on line di Roma Capitale dal 9 giugno 2021 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 23 giugno 2021.

Lì, 8 giugno 2021

SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina
p. IL DIRETTORE
F.to: G. Viggiano